Luca Benotto
Dottore Commercialista

Il rilascio del visto di conformità

Il visto di conformità

Il rilascio del visto prevede una serie di controlli finalizzati a:

- evitare errori materiali e di calcolo con riferimento ad imponibili ed imposte, ritenute e riporto eccedenze da anni precedenti;
- verificare regolare tenuta e conservazione della contabilità;
- verificare la corrispondenza tra dichiarazione e contabilità.

Non comporta un giudizio di merito sul contenuto della contabilità o della dichiarazione vistata.

Dichiarazione IVA e visto di conformità

- L'art. 17 c. 1 del DLgs. 241/1997 prevede che la **compensazioni di crediti IVA**, imposte sui redditi e relative addizionali e sostitutive nonché IRAP per importi superiori a euro 5.000 annui, sia possibile a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da cui il credito emerge.
- L'art. 10 c. 7 del DL 78/2009, modificato dal DL 50/2017, prescrive, per i contribuenti che intendono **utilizzare in compensazione credito IVA per un importo superiore ad euro 5.000, l'obbligo di visto di conformità per le dichiarazioni o istanze da cui emerge il credito**.
- L'art. 38-bis c.3 DPR 633/72 prevede la possibilità di **rimborsi IVA superiori ad euro 30.000** nel rispetto di alcuni requisiti tra cui **il visto di conformità sulla dichiarazione o istanza** da cui emerge il credito

Soggetti legittimati

L'art. 35 del DLgs 241/1997 indica nel **responsabile del CAF** il soggetto deputato al rilascio del visto, a cui si aggiungono i soggetti previsti dalle lettere a) e b) del DPR 322/1998:

a) gli **iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro**;
b) gli iscritti, alla data del 30/09/1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti presso le CCIAA, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia o diploma di ragioneria (no visto su 730);

«*…relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.*»

Soggetti legittimati - requisiti

Per poter apporre il visto di conformità, il professionista deve possedere:

- abilitazione ai servizi telematici Entratel (circ. 7/E/2015);
- iscrizione all'elenco dei professionisti legittimati al rilascio del visto (art. 21 D.Min. Finanze n 164/1999);
- partita IVA (anche tramite associazione/società in cui maggioranza commercialisti, CDL, periti CCIAA ante 1993);
- idonea polizza assicurativa;
- insussistenza provvedimenti di sospensione dal proprio ordine;
- insussistenza condanne o procedimenti penali pendenti per reati finanziari, violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria, condizioni di incandidabilità ex art. 15 c.1 L. 55/90, non aver fatto parte di società soggette a revoca dell'attività di assistenza fiscale.

Quando è possibile rilasciare il visto

L'art. 23 DM Finanze 31 maggio 1999, n.164, stabilisce:

"1. I professionisti rilasciano il visto di conformità ***se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili****.*

2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono ***predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi*** *di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale,* ***a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista****."*

Predisposizione ed invio della dichiarazione

«*I soggetti di cui al comma 3* (Ndr. i professionisti)*, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.*» (Art.3 c.3- DPR 322/1998)

La risoluzione **n.99 del 29/11/2019** ribadisce tout court questa identità, analizzando anche il regime sanzionatorio applicabile ex art. 13 c.4 DLgs. 471/1997 (ovvero sanzione 30% oltre al recupero del credito compensato in eccesso di euro 5.000).

NB. In contrasto con giurisprudenza tra cui **Cass. 26/2/2020 n. 5289**

Casistiche particolari

Le dichiarazioni e le contabilità si considerano «predisposte e tenute dal professionista» quando:

- Sono predisposte e tenute dal contribuente ma supervisionate dal professionista (art. 23 DM 164/99);
- Sono predisposte e tenute da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del c.s. e tali attività sono svolte «*sotto il diretto controllo e responsabilità dello stesso professionista*» (art. 23 DM 164/99) – i requisiti di P.IVA e abilitazione telematica possono sussistere in capo alla soc. di servizi (Circ.28/E/2014);

Casistiche particolari

- Sono predisposte e tenute da una associazione professionale di cui almeno la metà degli associati siano soggetti di cui all'art. 3 c.3 lett. a) e b) DPR 322/1998 – i requisiti di p. Iva e abilitazione Entratel possono sussistere in capo all'associazione (Circ. 57/E/2009-7/E/2015);
- Sono predisposte e tenute da una STP (rispettando i requisiti visti per le società di servizi contabili) - i requisiti di partita Iva e abilitazione Entratel possono sussistere in capo alla STP (Ris. 23 del 14.04.2016);
- Nel caso di professionista non abilitato, il contribuente può rivolgersi ad un professionista abilitato, che dovrà svolgere tutti i controlli e predisporre la dichiarazione (Circ. 57/E/2009);

Controlli preventivi AdE

A partire dai modelli 2019, l'AdE ha introdotto dei controlli sulla validità del visto riportato (vedi cap. 4.1.5 istruzioni IVA 2021), in particolare:

1) professionista non iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati;
2) professionista iscritto nell'elenco ma =/= dal soggetto p.f. che ha trasmesso la dich.;
3) professionista iscritto ma non collegato con l'ass. prof., con la società di servizi o con la STP che ha trasmesso la dichiarazione;
4) professionista iscritto ma non collegato con la società dal CN, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione;
5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella apposita sezione;
6) visto rilasciato dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAF indicato nella apposita sezione ma non collegato con il soggetto che ha trasmesso la dich.;
7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, visto rilasciato da persona non collegata con la società/cooperativa/consorzio che ha trasmesso la dichiarazione.

Elenco dei professionisti

L’elenco è consultabile all’indirizzo
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/abilitati730/

Cognome	Nome	Indirizzo	Comune	Abilitato al modello 730	Studio Associato	Società Servizi	Data Aggiornamento
BENOTTO	**LUCA**	CORSO GALILEO FERRARIS N 16	TORINO (TO)	NO		NO	20-FEB-21

Cognome	Nome	Indirizzo	Comune	Abilitato al modello 730	Studio Associato	Società Servizi	Data Aggiornamento
[redacted]	[redacted]	[redacted]	TORINO (TO)	NO	STUDIO [redacted] COMMERCIALISTI ASSOCIATI	NO	20-FEB-21